

Bur n. 29 del 19/04/2011

Ambiente e beni ambientali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 345 del 29 marzo 2011

ETRA S.p.A. – Polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in Quartiere Pre', Bassano del Grappa – Nuovo Assetto – Comune localizzazione: Bassano del Grappa (VI); Comune interessato: Rosà (VI) – Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99. Rettifica in merito all'Allegato A della D.G.R.V. n. 1007 in data 23/03/2010.

Note per la trasparenza:

Rettifica in merito all'Allegato A della D.G.R.V. n. 1007 in data 23/03/2010.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

con D.G.R.V. n. 1007 in data 23/03/2010, visto il parere favorevole con prescrizioni, espresso dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, n. 274 in data 13/01/2010, che costituisce parte integrante della richiamata delibera, è stato approvato il progetto relativo al nuovo assetto per il Polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti della ditta Etra S.p.A. sito nel Quartiere Pre', in territorio del Comune di Bassano del Grappa.

Successivamente, sia la Provincia di Vicenza, con nota del 29/10/2010 acquisita dalla Regione con prot. 569903/57.01 del 02/11/2010, che il proponente ETRA S.p.A., con note del 14/09/2010, 25/10/2010, 13/12/2010, acquisite rispettivamente dalla Regione con protocolli 484741/45.07 del 15/09/2010, 576190/45.07 del 04/11/2010, 649085/45.07 del 14/12/2010 hanno evidenziato che il parere n. 274, contiene alcuni errori materiali di trascrizione, richiedendo un apposito provvedimento di rettifica.

A seguito delle suddette comunicazioni, gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione d'Impatto Ambientale hanno proceduto ad effettuare il controllo in merito a quanto segnalato, riscontrando l'effettiva presenza di detti refusi.

Si rende pertanto necessario procedere alla loro correzione, al fine di rendere efficace l'autorizzazione regionale e per necessità di autotutela, da parte della Regione del Veneto.

In particolare:

A) A pag. 37, all'interno della prescrizione n.1, dove si enuncia che " presso l'impianto di recupero inerti potranno essere presi in carico, esclusivamente, la tipologia di rifiuti individuati con i codici CER riportati nelle tabelle dell'Elaborato A: Progetto Definitivo/Relazione Tecnica Descrittiva – Allegato A.3–R1 "Elenco dei rifiuti in ingresso al polo multifunzionale di trattamento presentato dal proponente in data 24.11.2008, prot. n. 622938/45/07 E. 410.01. 1".

Accertato che l'impianto in questione non espleta il recupero di inerti e tenuto conto altresì che risulta errata la citazione della nota di trasmissione del proponente, si rende necessario correggere la suddetta prescrizione, eliminando le parole " di recupero inerti " e correggendo i riferimenti relativi alla nota, in modo tale che risulti: " presso l'impianto potranno essere presi in carico, esclusivamente, la tipologia di rifiuti individuati con i codici CER riportati nelle tabelle dell'Elaborato A: Progetto Definitivo/Relazione Tecnica Descrittiva – Allegato A.3–R1 "Elenco dei rifiuti in ingresso al polo multifunzionale di trattamento", presentato dal proponente in data 09.11.2009, prot. n. 623357/45/07 E. 410.01. 1 e

VISTA la Legge Regionale 21.01.2000, n. 3 e succ. mod. e integrazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1007 in data 23/03/2010 e relativo Allegato A;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale Valutazione d'Impatto Ambientale del 13/01/2010 ;

VISTO il nulla osta del referente del gruppo istruttorio, incaricato dalla Commissione Regionale V.I.A. dell'istruttoria tecnica dell'intervento in oggetto, trasmesso in data 24/12/2010 e protocollato agli atti della Regione in data 29/12/2010 con prot. n. 675876/63.01.07 ;

VISTA la nota n.0158247 del 31/12/2010 dell'Osservatorio sui rifiuti di Arpav ;

VISTO il nulla osta del referente del gruppo istruttorio, incaricato dalla Commissione Regionale V.I.A. dell'istruttoria tecnica dell'intervento in oggetto, trasmesso in data 08/02/2011 e protocollato agli atti della Regione in data 14/02/2011 con prot. n. 72519/63.01.07.

delibera

1. Di rettificare, sulla base di quanto riportato in premessa, le prescrizioni n.1, n. 2, di pagina 37 e n.7 di pag. 38, dell'Allegato A, alla D.G.R.V. n. 1007 del 23/03/2010, secondo le seguenti indicazioni:

a) La prescrizione n.1 di pagina 37, risulta così riformulata: "*presso l'impianto potranno essere presi in carico, esclusivamente, la tipologia di rifiuti individuati con i codici CER riportati nelle tabelle dell'Elaborato A: Progetto Definitivo/Relazione Tecnica Descrittiva – Allegato A.3–R1 "Elenco dei rifiuti in ingresso al polo multifunzionale di trattamento", presentato dal proponente in data 09.11.2009, prot. n. 623357/45/07 E. 410.01.1 e sua nota integrativa prot. n. 623684/45/07;*";

b) La prescrizione n.2 di pagina 37, risulta così riformulata: "*presso l'impianto sono ammesse esclusivamente le operazioni sui rifiuti, così come riportate nelle tabelle dell'Elaborato A: Progetto Definitivo/Relazione Tecnica Descrittiva – Allegato A.3–R1 "Elenco dei rifiuti in ingresso al polo multifunzionale di trattamento". presentato dal proponente in data 09.11.2009, prot. n. 623357/45/07 E. 410.01.1;*";

c) La prescrizione n.7 di pagina 38, risulta così riformulata: "*l'impianto di trattamento delle emissioni dal nuovo edificio di stoccaggio e trattamento del verde, venga completato con una sezione di lavaggio assorbimento (posta ante biofiltro) o con un impianto di umidificazione asservito a sonde di rilievo dell'umidità nel letto;*";

2. Di stabilire che i tempi di cui all'art.24 comma 4 della L.R. 3/2000 si intendono decorrere dalla data della presente;

3. Di confermare tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni contenute nella D.G.R.V. n. 1007 del 23/03/2010 ed allegato parere del 13/01/2010, che ne costituisce parte integrante;

4. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Etra S.p.A. con sede in Comune di Bassano del Grappa, Largo Parolini 82/b, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Bassano del Grappa ed al Comune di Rosà, alla Direzione Generale di ARPAV;

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.